

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi

OGGETTO: NOVITÀ 2026 PER LE SPEDIZIONI DI MODICO VALORE DA PAESI TERZI

In questa scheda analizziamo i **nuovi contributi** volti alla **copertura** delle **spese amministrative** correlate agli **adempimenti doganali** relativi alle **spedizioni di modico valore (fino a 150 euro)** provenienti **da Paesi terzi**.

NOVITÀ 2026 PER LE SPEDIZIONI DI MODICO VALORE DA PAESI TERZI	
PREMESSA	Con la "Legge di Bilancio 2026"¹ è stato istituito un contributo destinato alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi. Tale contributo ◆ è dovuto per le spedizioni provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea di valore dichiarato non superiore a 150 euro; ◆ diventa esigibile all'atto dell'importazione definitiva delle spedizioni interessate a cura degli Uffici doganali e si applica in coerenza con le disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 09.10.2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (CDU); ◆ è pari a 2 euro per ciascuna spedizione ed è dovuto per tutte le importazioni, effettuate dal 01.01.2026, di valore dichiarato non superiore a 150 euro.  Il contributo trova applicazione sulle dichiarazioni di immissione in libera pratica registrate a partire dal 01.01.2026. CONTRIBUTO DI 2 EURO SULLE IMPORTAZIONI DI MODICO VALORE ◆ effettuate dal 01.01.2026 ◆ di valore dichiarato non superiore a 150 euro ◆ esigibile all'atto dell'importazione definitiva
AMBITO DI APPLICAZIONE	Il contributo è dovuto a prescindere dalla tipologia di transazione commerciale sottostante la spedizione, e in particolare si applica alle:

¹ art. 1, commi da 126 a 129 della Legge 199/2025.

	◆ spedizioni destinate a consumatori finali in ambito B2C (cosiddette transazioni business to consumer del commercio elettronico); ◆ spedizioni destinate ad operatori commerciali in ambito B2B (siano essere riferite ad acquisti effettuati su piattaforme di commercio elettronico business to business ovvero riferite ad acquisti da fornitori esteri); ◆ spedizioni inviate da un privato a un altro privato anche se contenenti merci prive di carattere commerciale.  Il contributo è dovuto per le spedizioni dichiarate per il vincolo al regime dell'immissione in libera pratica (importazione) a prescindere dal tracciato dati utilizzato all'atto dello sdoganamento (H1 e/o H7). La Commissione Europea ha fornito una definizione di spedizione attraverso le Note Esplicative sulle norme IVA per il commercio elettronico del settembre 2020². In particolare, nel Capitolo 1, sezione 1.3.4 delle predette note esplicative, la spedizione ("consignment") viene definita come segue: "merci spedite simultaneamente dallo stesso speditore allo stesso destinatario e oggetto di un unico contratto di trasporto"³.
SOGGETTI OBBLIGATI	Il codice doganale unionale definisce⁴ il "debitore" come la persona tenuta ad assolvere l'obbligazione doganale.  Per il regime di immissione in libera pratica l'art. 77, paragrafo 3 CDU stabilisce che il debitore è il dichiarante e, in caso di rappresentanza indiretta, si considera debitrice anche la persona per conto della quale è fatta la dichiarazione in dogana. Coerentemente con tali disposizioni, il debitore è il dichiarante e, in caso di rappresentanza indiretta, anche la persona per conto della quale è fatta la dichiarazione in dogana.
CODICE CONTRIBUTO DA UTILIZZARE	Il codice contributo da utilizzare per la liquidazione del contributo in dichiarazione doganale (H1 ⁵) ovvero per il pagamento con A22 è il 159. Per le dichiarazioni ordinarie (H1), nelle quali è prevista la liquidazione dei tributi inerenti alle merci da importare, i dichiaranti provvederanno a liquidare anche il contributo in esame. Il valore da prendere in considerazione per verificare il non superamento della soglia dei 150 euro è il valore in dogana (imponibile ai fini del dazio) come determinato ai sensi degli artt. da 69 a 76 del Codice Doganale Unionale.

² analoga definizione è contenuta anche nel documento TAXUD "Customs Guidance doc on LVC" ARES-2022-6411863 del 16.09.2022.

³ se 5 ordini diversi vengono messi in un unico contenitore con un unico codice di tracciamento (Lettera di Vettura o Air Waybill), essi sono da intendersi come facenti parte di una unica spedizione.

⁴ all'art. 5.

⁵ dichiarazione di immissione in libera pratica e regime speciale - uso specifico - dichiarazione di uso finale.

	Per le dichiarazioni semplificate (H7⁶) invece non è prevista la possibilità di liquidare tributi o contributi, salvo che per l'IVA. Ciò impedisce la possibilità di contabilizzare il contributo prima dello svincolo per ciascuna dichiarazione doganale. Nelle more dell'adeguamento tecnico dei sistemi informativi dell'Agenzia, la contabilizzazione del contributo avverrà secondo le modalità di contabilizzazione periodica prevista per i dazi⁷. Per le dichiarazioni semplificate (H7), il valore da prendere in considerazione per verificare il non superamento della soglia dei 150 euro, quindi l'applicazione del contributo, è il valore intrinseco: <table border="1" data-bbox="411 600 1423 1021"> <tr> <td data-bbox="411 600 478 878">a)</td><td data-bbox="478 600 1423 878">per le merci commerciali: il prezzo delle merci stesse quando sono vendute per l'esportazione verso il territorio doganale dell'Unione, esclusi i costi di trasporto e assicurazione, fatto salvo il caso in cui siano inclusi nel prezzo e non indicati separatamente in fattura, ed escludendo qualsiasi altra imposta e qualsiasi altro onere percepibili dalle autorità doganali a partire da qualsiasi documento pertinente</td></tr> <tr> <td data-bbox="411 878 478 1021">b)</td><td data-bbox="478 878 1423 1021">per le merci prive di carattere commerciale: il prezzo che sarebbe stato pagato per le merci stesse se fossero vendute per l'esportazione verso il territorio doganale dell'Unione</td></tr> </table>	a)	per le merci commerciali: il prezzo delle merci stesse quando sono vendute per l'esportazione verso il territorio doganale dell'Unione, esclusi i costi di trasporto e assicurazione, fatto salvo il caso in cui siano inclusi nel prezzo e non indicati separatamente in fattura, ed escludendo qualsiasi altra imposta e qualsiasi altro onere percepibili dalle autorità doganali a partire da qualsiasi documento pertinente	b)	per le merci prive di carattere commerciale: il prezzo che sarebbe stato pagato per le merci stesse se fossero vendute per l'esportazione verso il territorio doganale dell'Unione
a)	per le merci commerciali: il prezzo delle merci stesse quando sono vendute per l'esportazione verso il territorio doganale dell'Unione, esclusi i costi di trasporto e assicurazione, fatto salvo il caso in cui siano inclusi nel prezzo e non indicati separatamente in fattura, ed escludendo qualsiasi altra imposta e qualsiasi altro onere percepibili dalle autorità doganali a partire da qualsiasi documento pertinente				
b)	per le merci prive di carattere commerciale: il prezzo che sarebbe stato pagato per le merci stesse se fossero vendute per l'esportazione verso il territorio doganale dell'Unione				
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO E PERIODO TRANSITORIO	Ai fini della contabilizzazione periodica entro il me­se di febbraio 2026, i dichiaranti che utilizzano la dichiarazione semplificata (H7) dovranno adeguare le garanzie sui propri conti di debito almeno in misura pari al totale dei contributi dovuti sulla metà della media mensile delle dichiarazioni semplificate (H7) presentate nel 2025.  Continuano ad applicarsi gli eventuali esoneri o riduzioni già concessi per la fiscalità nazionale. Le problematiche connesse all'adeguamento dei sistemi informativi degli operatori, hanno reso necessario prevedere uno specifico periodo transitorio atto a garantire la funzionalità delle catene logistiche interessate nelle more degli adeguamenti tecnici. Pertanto, con la <u>circolare 1/D del 07.01.2026</u> le dogane chiariscono che, sia per le operazioni dichiarate in forma semplificata (H7) che per quelle in forma ordinaria (H1), si potrà ricorrere alla contabilizzazione e pagamento periodici. A tal fine, nel periodo transitorio che terminerà il 28.02.2026, i contributi sulle spedizioni interessate dovuti per le importazioni effettuate dal 01.01.2026 al 28.02.2026, formeranno oggetto di contabilizzazione e pagamento sulla base				

⁶ dichiarazioni in dogana per l'immissione in libera pratica di spedizioni che beneficiano di una franchigia dal dazio all'importazione a norma dell'art. 23, paragrafo 1 o dell'art. 25, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1186/2009.

⁷ di cui all'art. 105, paragrafo 1, secondo capoverso CDU

	di dichiarazione redatta secondo il modello allegato alla circolare n. 37/D/2025, da presentarsi entro il 15.03.2026. Per le importazioni della specie registrate a partire dal 01.03.2026, si applicheranno le regole di accertamento e pagamento, nonché le tempistiche, indicate nella richiamata circolare 37/D/2025. In particolare, dal 01.03.2026, per le importazioni dichiarate in forma ordinaria (H1) il contributo dovrà essere liquidato e corrisposto nell'ambito della dichiarazione doganale utilizzando il codice tributo 159, mentre per le importazioni dichiarate in forma semplificata (H7) si procederà, salvo diverse ulteriori istruzioni, con la contabilizzazione e pagamento periodici come disciplinati di seguito: ♦ per le dichiarazioni semplificate (H7) il contributo verrà dichiarato, contabilizzato e pagato dai dichiaranti su base quindicinale; ♦ prima quindicina – dichiarazioni semplificate (H7) registrate dal 1° al 15 del mese; ♦ seconda quindicina – dichiarazioni semplificate (H7) registrate dal 16° giorno fino all'ultimo giorno del mese. La dichiarazione, contabilizzazione e pagamento del contributo dovrà essere effettuato entro i 15 giorni successivi al periodo di contabilizzazione.  Si precisa che durante il periodo transitorio l'assenza del codice tributo 159 nel tracciato dichiarativo H1 non costituisce autonoma motivazione per la sospensione dello svincolo o l'applicazione di sanzioni per mancato/ritardato pagamento.
ALTRE MISURE UE	Dal 01.07.2026 l'Unione europea applicherà un dazio doganale forfettario di 3 euro alle spedizioni di modesto valore, inferiori a 150 euro, provenienti da Paesi extra-UE. Il contributo di 3 euro verrà applicato a ogni singolo bene incluso nella spedizione, in relazione alla rispettiva classificazione doganale. L'istituzione di questo dazio fisso risponde a una duplice esigenza: ♦ riequilibrare le condizioni di concorrenza tra gli operatori europei e i venditori stabiliti al di fuori dell'Unione. ♦ contrastare i rischi di frode e affrontare le problematiche ambientali legate alla gestione di un numero sempre crescente di spedizioni di scarso valore.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento
Distinti saluti